

FONDAZIONE CARLO MARIA MARTINI

Ente del Terzo Settore

Statuto

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1. Per volere della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù è costituita la **“FONDAZIONE CARLO MARIA MARTINI - ENTE DEL TERZO SETTORE”**, con sede a Milano, attualmente in Piazza San Fedele, 4. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o ad altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove.

La Fondazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata "Fondazione Carlo Maria Martini - ETS". L'indicazione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2 - Scopi ed Attività

2.1. La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva delle attività di interesse generale di cui nel presente articolo.

La Fondazione ha lo scopo di:

- onorare la memoria del Cardinale CARLO MARIA MARTINI, non solo promovendo la conoscenza e lo studio della sua vita e delle sue opere, ma anche, nello spirito che le ha animate, favorendo l'esperienza e la conoscenza della Parola di Dio nel contesto della cultura contemporanea;
- sostenere e alimentare il dialogo ecumenico, interreligioso, con la società civile e con i non credenti, unitamente all'approfondimento del rapporto indissolubile tra fede, giustizia e cultura;

La Fondazione persegue le proprie finalità operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Dlgs 42/04;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lett. u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

svolgendo le seguenti attività:

- raccogliere le opere, gli scritti e gli interventi del Cardinale, promuoverne lo studio e autorizzarne la pubblicazione;
- contribuire a progetti formativi e pastorali che valorizzino la pedagogia ignaziana, soprattutto rivolti ai giovani;
- sostenere l'approfondimento del significato e la diffusione della pratica degli Esercizi Spirituali,

soprattutto nel loro rapporto con la Sacra Scrittura.

2.2. La Fondazione non ha scopo di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2.3. Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. La Fondazione, nei limiti delle previsioni del D.lgs 117/17, potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto. Per le finalità indicate ed a semplice titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

- svolgere attività di centro documentazione, con biblioteca specializzata e archivio storico,
- organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione e archiviazione di dati, siti e strumenti informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;
- promuovere studi e ricerche;
- istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
- organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali a livello nazionale e internazionale;
- collaborare con le istituzioni universitarie al fine di sostenere eventuali cattedre per lo studio della teologia e della filosofia;
- svolgere attività editoriali anche con assunzione di partecipazioni in società, associazioni e attività di formazione professionale;
- acquisire la titolarità o dar vita a riviste e altri prodotti editoriali (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate;
- promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti, attività artistiche (ad es. rassegne d'arte, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali) o sponsorizzare simili attività;
- erogare contributi a favore di persone o associazioni per il perseguimento dei fini statutari.
- acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta.
- stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2;

3.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.4 La fondazione potrà raccogliere fondi mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente o in modo continuativo anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 – Patrimonio

4.1. Il Patrimonio della Fondazione è formato dai conferimenti effettuati dal Fondatore in denaro o altri beni mobili o immobili. È formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà della Fondazione privo di destinazione particolare.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

5.1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

5.2. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere anche alla nomina del Direttore Amministrativo, del Direttore Editoriale, del Direttore per le Relazioni Istituzionali.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione - Composizione, convocazione e funzionamento

6.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri e così formato:

- il Presidente, come infra designato;
 - tre Consiglieri designati dalla Consulta della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù;
 - un Consigliere designato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Milano.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente della Fondazione.

6.2. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

6.3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dai membri del Consiglio di Amministrazione.

6.4. In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione ai sensi del precedente art. 6.3. di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno, su indicazione del Presidente e per cooptazione, entro 60 giorni un sostituto che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

6.5. I membri durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rinominati.

6.6. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono gratuitamente la propria attività, salvo

il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

6.7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso — contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché la data, ora e luogo fissati per l'adunanza — da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio e componente dell'Organo di Controllo con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo, in caso di urgenza, nel termine più breve di 24 ore. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che il Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce invece su convocazione del membro più anziano per età e prende atto, preliminarmente, della designazione del nuovo Presidente.

6.8. In caso di riunione in forma totalitaria (cioè alla presenza di tutti i Consiglieri e dell'Organo di Controllo), il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

6.9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno una volta l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

6.10. All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

6.11. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio.

6.12. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, l'Organo di controllo e il Direttore Generale. Inoltre possono partecipare coloro che siano invitati dal Presidente.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione - Competenze e funzionamento

7.1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione. In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- delibera sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Direttore Generale, se nominato;
- se ritenuto utile alle attività della Fondazione, nomina il Direttore Generale della Fondazione, individuandolo tra persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultino essere adeguate al ruolo, ne stabilisce le funzioni e determina la durata dell'incarico, nonché il compenso;
- se ritenuto utile alle attività della Fondazione, nomina uno o più Direttori di cui al punto 5.2. del presente Statuto, determinandone funzioni, compenso nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs.117/2017 e durata in carica;
- stabilisce il compenso dell'Organo di controllo;
- può costituire il Comitato Scientifico e ne nomina i membri;
- approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative ed eventualmente i bilanci sociali nei casi previsti dalla legge;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- stipula accordi con collaboratori esterni;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- emana regolamenti interni per il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione;

- delibera modifiche dello Statuto nonché la proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- delibera l'estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del liquidatore;

ove lo ritenga opportuno, può nominare il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione. Il Presidente Onorario della Fondazione può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto. Egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al/ai Direttore Generale/Direttori particolari, se nominati, funzioni operative di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

7.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 8 – Presidente

8.1. Il Presidente è di diritto il Provinciale pro tempore della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù o un suo delegato.

8.2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- presiede il Comitato Scientifico se costituito, ne convoca le riunioni e ne coordina l'attività.
- nomina, tra i componenti delle Sezioni nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi i casi discrezionalmente;
- ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- in caso di estrema e indifferibile necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

8.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9 - Direttore Generale

9.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il Direttore Generale:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di controllo, dal Comitato scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

9.3. Il Direttore Generale può partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione.

Articolo 10 - L'Organo di controllo e la Revisione Legale dei conti

10.1 L'Organo di controllo è nominato dall'Economo della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, in mancanza Padre provinciale della medesima Provincia

10.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo ha funzioni generali di controllo legale e contabile; vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della amministrazione e della contabilità e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro

Articolo 11 Comitato Scientifico

11.1 Il Comitato Scientifico, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da personalità e studiosi, italiani o stranieri, che godono di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

11.2. I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; durano in carica fino alla durata in carica del Consiglio che li ha nominati e possono essere nuovamente nominati dal nuovo Consiglio.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

11.4 Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 12 Cariche sociali

12.1. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vicepresidente, di Presidente Onorario, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui quest'ultimo si articola sono gratuite, salvi i rimborsi delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio ed eventuali compensi in caso di specifici incarichi, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione caso per caso. I compensi eventualmente riconosciuti devono essere proporzionati

all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 Esercizio finanziario

13.1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

13.2. La Fondazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

13.3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.4. È vietata la distribuzione, anche a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

13.5. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle relative competenze, possono contrarre impegni ed assumere obblighi nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, predisponendone apposito rendiconto.

Articolo 14 Esaurimento degli scopi - estinzione della Fondazione

14.1. Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

14.2. In caso di estinzione, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 Clausola Arbitrale

15.1. Tutte le controversie tra gli organi e/o i membri della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto — anche quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero —, saranno deferite ad un organo arbitrale, monocratico o collegiale, nominato, all'insorgere della controversia, dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Fondazione.

15.2. Qualora si chieda la nomina di un unico arbitro, la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio di questi. Qualora si chieda la nomina del collegio arbitrale, gli arbitri, nominati come sopra previsto, designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

15.3. L'unico arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

15.4. L'arbitrato si svolgerà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti. L'arbitro o il collegio arbitrale determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 16 Rinvio

16.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.